

COMMISSIONE VI  
FINANZE E TESORO

CXXVIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE

	PAG.
<b>Comunicazione del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1529
<b>Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>	
Integrazione del fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e Gorizia di cui alla legge 11 ottobre 1955, n. 908 (4812);	
BELCI e BOLOGNA: Aumento della dotazione del fondo di rotazione, istituito con legge 18 ottobre 1956, n. 908, per iniziative economiche a Trieste e Gorizia (4460) . . . . .	1530
PRESIDENTE . . . . .	1530, 1531
AGRIMI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	1530
BERNETIC MARIA . . . . .	1530
BOLOGNA . . . . .	1530
RAFFAELLI . . . . .	1531
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione):</b>	
Disposizioni in materia di imposte comunali di consumo, di credito ai comuni ed alle province, nonché disposizioni varie in materia di finanza locale (4361-bis) . . . . .	1531
PRESIDENTE . . . . .	1531, 1533, 1534, 1536, 1538, 1539
AZZARO . . . . .	1533, 1534, 1536, 1539, 1540
BASSI . . . . .	1543
BIMA . . . . .	1535, 1537

	PAG.
GIOIA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	1532, 1533, 1534, 1536 1537, 1540, 1541, 1542
LENTI . . . . .	1541
RAFFAELLI . . . . .	1533, 1537, 1541
SCRICCIOLO . . . . .	1540
SERVELLO . . . . .	1539
SILVESTRI . . . . .	1542
SOLIANO . . . . .	1542
TEMPIA VALENTA . . . . .	1533
VESPIGNANI . . . . .	1532, 1533, 1534, 1536 1537, 1539, 1540
VIZZINI, <i>Relatore</i> . . . . .	1535, 1536, 1537 1538, 1539, 1540
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1543

**La seduta comincia alle 10.**

VIZZINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Comunicazione del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che per i provvedimenti oggi all'ordine del giorno i deputati Carocci, Minio, Nicoletto e Russo Vincenzo sono sostituiti rispettivamente dai deputati Bigi, Bernetic, Borsari e Bologna.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Integrazione del Fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e Gorizia di cui alla legge 11 ottobre 1955, n. 908 (4812) e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Belci e Bologna: Aumento della dotazione del Fondo di rotazione istituito con legge 18 ottobre 1955, n. 908, per iniziative economiche a Trieste e Gorizia (4460).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Integrazione del Fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e Gorizia di cui alla legge 11 ottobre 1955, n. 908 »; e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Belci e Bologna: « Aumento della dotazione del Fondo di rotazione istituito con legge 18 ottobre 1955, n. 908, per iniziative economiche a Trieste e Gorizia ».

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sciolgo positivamente la riserva in ordine all'emendamento preannunciato dall'onorevole Bologna che recita: « I finanziamenti di cui all'articolo 2 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, per iniziative industriali e artigiane, possono essere concessi fino al 70 per cento della spesa necessaria per la realizzazione dei progetti ».

Propongo altresì di inserire l'emendamento come articolo 2, modificando la numerazione dell'attuale articolo 2 relativo alla copertura.

BERNETIC MARIA. La grave situazione economica di Trieste e di Gorizia richiede un rinnovamento nel quadro di un miglioramento economico regionale e nazionale.

Nel 1963 a Trieste erano occupate 97.767 unità e nel 1967 90.788 unità; quindi dopo 4 anni vi sono 7.100 occupati in meno. Si registra un vero stillicidio di licenziamenti nelle piccole e medie aziende artigianali.

Gli enti industriali hanno usufruito del Fondo di rotazione in passato, ma si può constatare che quando hanno percepito i fondi hanno acquistato un terreno senza però costruirvi aziende industriali. Possiamo citare l'esempio della Montecatini che non ha costruito nulla e della società Aquila che ha trasferito gli uffici dopo aver intascato i fondi.

L'Ente porto industriale è un cimitero di industrie. Oggi si aggiunge il problema molto grave della situazione della Finsedi che ha 12 mila disoccupati in più.

Anche la zona di Gorizia non si trova nelle migliori condizioni. Vi è necessità, sia nella zona di Trieste che in quella di Gorizia, d'una maggiore presenza di aziende pubbliche che

costruiscano nuovi stabilimenti. A Trieste, in particolare, vi sarebbe necessità di sviluppare l'industria siderurgica e creare le condizioni necessarie per lo sfruttamento di oleodotti e metanodotti e per la lavorazione dei derivati degli idrocarburi.

Si dimostra quindi opportuno quanto sempre noi abbiamo sostenuto: la necessità di un controllo e di un indirizzo del Fondo di rotazione e degli investimenti nell'ambito delle partecipazioni statali per creare nuove industrie veramente attive.

Ribadiamo pertanto che si deve avere un piano organico per la rinascita economica di Trieste e di Gorizia e il Governo deve pertanto compiere uno sforzo per sanare l'economia di queste città.

Per le esposte ragioni siamo favorevoli ad un fondo di rotazione controllato e al provvedimento in esame.

BOLOGNA. Ringrazio anzitutto il Governo per avere accolto con sollecitudine una nostra richiesta tradotta nella proposta di legge che si esamina congiuntamente al disegno di legge e riguardante l'aumento del Fondo di rotazione. Detto fondo ha finora egregiamente operato per lo sviluppo industriale di Trieste e della vicina Gorizia.

Come le cifre indicano, non si può certo con il Fondo di rotazione risolvere tutti i problemi e pertanto il voler fare una disamina di tutta l'economia triestina; cogliendo l'occasione di questo provvedimento che riguarda solo l'aspetto creditizio, mi sembra fuori luogo.

Certo vi è una minore occupazione dovuta ad un minore sviluppo tecnologico, ma la dotazione di altri 20 miliardi al Fondo di rotazione sarà un incentivo che speriamo sia abbastanza poderoso da assorbire i disoccupati nelle iniziative industriali che si creeranno. Una specialmente, la Grandi Motori, è prevista dal piano CIPE. Vi è un piano organico e l'aumento del Fondo di rotazione si inserisce in una visione organica di sviluppo dell'economia triestina. Dichiaro pertanto di essere favorevole al provvedimento.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, propongo di assumere quale testo base quello derivante dai due provvedimenti stilati in testo identico.

*(Così rimane stabilito).*

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

È autorizzato l'ulteriore conferimento della somma di 20 miliardi di lire a favore del

Fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e nella provincia di Gorizia, di cui all'articolo 1 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modificazioni ed integrazioni, ripartita in cinque annualità di 4 miliardi di lire, per ciascuno degli esercizi dal 1968 al 1972.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'emendamento Bologna in articolo aggiuntivo che ove approvato diverrà articolo 2:

« I finanziamenti di cui all'articolo 2 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, per iniziative industriali ed artigiane, possono essere concessi sino al 70 per cento della spesa necessaria per la realizzazione dei progetti ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'originario articolo 2 del disegno di legge che diviene articolo 3:

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte, per l'anno finanziario 1968, mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

RAFFAELLI. Vorrei fare presente che la copertura implica riduzione di un fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del 1968. La nostra tolleranza è straordinaria, ma potrebbe anche avere un limite di fronte a questo modo di agire.

Quando abbiamo chiesto di porre in discussione un provvedimento relativo agli assegni per le pensioni degli ex-combattenti del 1915-1918 per i quali vi sono i fondi iscritti nel bilancio del 1968, il Governo ci ha risposto che non era possibile prima dell'approvazione del bilancio. Dobbiamo invitare il Governo ad assumere un atteggiamento coerente. Sono favorevole al provvedimento riguardante il Fondo di rotazione e ritengo che si possa approvare, ma ritengo che si possa approvare anche l'altro provvedimento al quale mi riferivo poco anzi.

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non abbiamo ritenuto di addivenire alla discussione sui provvedimenti relativi alle pensioni agli ex-combattenti esclusivamente

per ragioni di opportunità politica. In teoria la copertura 1968 è legittima. Il Governo infatti non ha avanzato un'eccezione formale ma solo di opportunità, poiché quella copertura è stata politicamente assai contrastata.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 (ex articolo 2).

(È approvato).

Propongo quale titolo del testo unificato del disegno e della proposta di legge quello del provvedimento n. 4812.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Il testo unificato dei provvedimenti sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di imposte comunali di consumo, di credito ai comuni ed alle province, nonché disposizioni varie in materia di finanza locale (4361-bis).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni in materia di imposte comunali di consumo; di credito ai comuni ed alle province, nonché disposizioni varie in materia di finanza locale ».

Do lettura dell'articolo 2 nel testo del Comitato ristretto già adottato quale testo base:

ART. 2.

L'articolo 22 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Le imposte di consumo sono applicate entro i limiti indicati all'articolo 9, secondo le classificazioni, le qualificazioni ed i valori medi stabiliti dal Ministro delle finanze.

La determinazione dei valori medi è effettuata in base alla media dei prezzi al minuto, non computata l'imposta e con riferimento al periodo 1° gennaio-30 settembre di ogni anno.

Su motivata proposta dei Comitati provinciali dei prezzi, i valori medi possono essere differenziati, per determinate province e gruppi di comuni, in relazione a particolari situazioni locali. Le relative proposte debbono pervenire al Ministero delle finanze entro il 30 giugno di ogni anno.

Sulla base dei valori come sopra determinati e delle aliquote fissate nell'articolo 95, il comune stabilisce, con apposita tariffa, in cifra concreta l'entità dell'imposta per unità di misura, applicabile dal successivo 1° gennaio.

La tariffe, da adottare senza limiti di tempo, non possono essere modificate che mediante deliberazione del competente organo comunale, debitamente approvata ».

All'articolo 2 è stato presentato il seguente emendamento dagli onorevoli Vespignani, Raffaelli, Lenti, Soliano, Astolfi e Minio:

« *Il primo e secondo comma, dopo l'alinea sono sostituiti dai seguenti:*

Le imposte di consumo sono applicate entro i limiti dell'articolo 95 secondo le classificazioni e le qualificazioni fissate con decreto del Ministro delle finanze su proposta di una Commissione composta da un rappresentante del Ministro delle finanze, da un rappresentante del Ministro dell'industria e commercio e da tre Sindaci designati dall'Associazione comuni d'Italia.

Per le imposte stabilite sul valore questo è determinato nel mese di ottobre di ogni anno con decreto del Ministro delle finanze in base alla media dei prezzi dei dodici mesi precedenti rilevata dall'Istituto centrale di statistica e depurata dell'imposta ».

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. In sede di Comitato ristretto avevo espresso il mio parere personale favorevole all'emendamento, salvo accertamenti da farsi presso la direzione generale competente, e vorrei ora informare la Commissione che il parere non può essere favorevole per la seguente considerazione di ordine tecnico: il tempo disponibile per gli adempimenti è ristrettissimo e in pratica si riduce a non più di un mese tenuto conto che si deve attendere la rilevazione dei prezzi relativa al periodo 1° gennaio-30 settembre di ogni anno e che si devono notificare a tutti i comuni i valori medi entro il successivo 31 dicembre, e tutto questo può essere fatto solo da un organo individuale. Inoltre, ai fini dell'IGE, i valori medi sono stabiliti esclusivamente dal Ministro delle finanze e questa procedura non ha mai dato luogo ad inconvenienti di sorta, perché i valori sono stabiliti in base alle rilevazioni dell'Istituto centrale di statistica.

Con l'articolo 2 si tende ad estendere al settore della imposizione indiretta comunale il collaudato sistema seguito per l'imposizione erariale, con il vantaggio di armonizzare le

due imposizioni che presentano molti caratteri di affinità. È chiaro che se il sistema non si rivelerà adatto anche all'impostazione comunale, le Camere potranno modificarlo opportunamente.

Vorrei quindi pregare l'onorevole Vespignani di non insistere sull'emendamento, dato che il non accoglimento è dovuto solo a ragioni tecniche nell'interesse dei comuni.

VESPIGNANI. Prima di chiarire la portata dell'emendamento che è leggermente più ampia di quanto non risulti dalla dichiarazione del sottosegretario Gioia, vorrei fare una premessa d'ordine generale, ancorché mi renda conto che, non essendo presente il sottosegretario all'interno, il mio discorso non ha molto effetto. Abbiamo saputo ieri che la prefettura di Vercelli (non ci risulta che altre prefetture si siano mosse in questo senso) ha inviato ai comuni una circolare (che è già in applicazione e che si dice essere la risposta ad un quesito) pervenuta dalla direzione generale dell'amministrazione civile ed in base alla quale la prefettura, per l'approvazione dei bilanci ai fini previsionali, impone fin d'ora ai comuni l'applicazione di quello che è ancora un disegno di legge, precisamente il disegno n. 4361-bis. Mi dispiace, ripeto, che non sia presente il sottosegretario all'interno, al quale vorremmo chiedere spiegazioni in proposito.

Nella circolare si dice che dal 1968 i comuni non devono più prevedere nei loro bilanci le entrate derivanti dal rimborso per la mancata applicazione dell'imposta di consumo sul vino perché, anche se non si dice esplicitamente, col citato disegno di legge si considera abolito l'impegno dello Stato di rifondere i comuni della mancata entrata derivante dalla abrogazione della imposta di consumo sul vino. I comuni invece dovranno a suo tempo prevedere le maggiori entrate derivanti dal disegno di legge n. 4361 che dovrà anche coprire la mancata entrata dell'imposta di consumo sul vino.

A questo punto chiediamo che si dica chiaramente se questo disegno di legge deve servire anche a coprire la mancata entrata della imposta di consumo anzidetta. Se così è, anche le maggiori cifre delle quali si è parlato, di 60 o 70 miliardi, sono cifre inattendibili, perché la mancata entrata per i comuni raggiunge i 24 miliardi circa per ogni anno, e solo in misura irrisoria, quindi, questo disegno di legge servirebbe a migliorare le condizioni dei bilanci comunali.

Non si vede d'altra parte perché oggi debba essere modificata la previsione di entrata dei comuni, visto che non è possibile fare una

previsione sulla base del disegno di legge n. 4361 perché né il prefetto di Vercelli, né la direzione generale dell'amministrazione civile possono sapere che cosa deciderà il Parlamento.

Comunque il risultato pratico e immediato è quello di decurtare le entrate, previste dai comuni, dell'ammontare dei rimborsi per il mancato gettito dell'imposta di consumo sul vino; il che rappresenta una minore possibilità per i comuni stessi di adottare provvedimenti di spesa.

Un provvedimento che porti a questo mi sembra assurdo ed illegittimo perché non possono iscriversi in bilancio delle imposte che non si riferiscano a leggi già in vigore. Fino a prova contraria oggi esiste una legge dello Stato che stabilisce che l'ammontare del gettito d'imposta di consumo sul vino deve essere rifiuto dal bilancio dello Stato.

Mi sembra che si tratti quanto meno di una questione di buon gusto nei confronti del Parlamento e degli stessi comuni che sono privati di un'entrata, seppure ipotetica, stabilita da una legge dello Stato.

Mi dispiace che non vi sia presente anche il sottosegretario per l'interno perché la questione è grave e delicata e necessita un chiarimento. È anche urgente fare in modo che tutte le prefetture della Repubblica consentano ai comuni di introdurre nella previsione di entrata dei bilanci tutto quanto sia previsto dalle leggi attuali.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Credo che il sottosegretario per l'interno, onorevole Amadei, debba venire. Altrimenti, come ha proposto l'onorevole Vespignani, una spiegazione potrà essere data nella prossima seduta.

AZZARO. La circolare dice soltanto che si dovrà prevedere, quando il provvedimento diverrà operante, la maggiore entrata in modo che i deficit previsti non siano tali, in conseguenza della minore entrata per la soppressa imposta di consumo sul vino. L'impegno dello Stato di rifondere, previsto per legge, rimarrà integro, anche se il momento in cui lo Stato potrà pagare è una questione a parte.

VESPIGNANI. Vorrei ricordare che questa circolare che dice in parole povere: « I comuni non debbono più prevedere l'entrata per la mancata applicazione dell'imposta di consumo sul vino e debbono prevedere le maggiori entrate in base alla legge n. 4361 », ha già avuto pratica applicazione, perché nel comune di Biella, nella provincia di Vercelli, i bilanci preventivi per il 1968 sono stati modificati in seguito ad approvazione della Giunta pro-

vinciale amministrativa eliminando dalle entrate la rifusione per gettito dell'imposta di consumo sul vino, non iscrivendo nessuna nuova entrata in previsione della legge n. 4361 e togliendo dalla voce spese tutta una serie di provvedimenti già previsti.

Poiché la mancata entrata dell'imposta di consumo sul vino si riferisce ad ogni singolo esercizio e fino ad oggi non era stata mai eliminata da nessuna prefettura in nessun bilancio, non vi è, a nostro avviso, alcuna legittimazione in un provvedimento del genere. Anche se la rifusione da parte dello Stato avviene con ritardo, si riferisce sempre ai singoli esercizi di competenza e sarà iscritta, come è stato finora, ai residui attivi entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

PRESIDENTE. Possiamo accantonare la questione, in attesa del sottosegretario per lo interno, ma non mi sembra che abbia alcun riferimento con l'emendamento Vespignani.

RAFFAELLI. Mi meraviglio, signor Presidente, che lei ritenga che l'atteggiamento di un prefetto che non tiene in alcun conto le decisioni del Parlamento non ci riguardi.

Qui siamo di fronte ad un prefetto che pone in applicazione come se fosse già in vigore, un disegno di legge che più difficilmente di molti altri potrà divenire legge dello Stato.

Dopo che noi lavoriamo come legislatori mattina, pomeriggio e sera, ci sentiamo offesi da un simile atteggiamento. E dico queste cose in difesa del prestigio della Commissione, soprattutto del suo Presidente.

TEMPIA VALENTA. Si sta verificando un conflitto fra segretari comunali e le amministrazioni perché i segretari comunali non vogliono iscrivere in bilancio l'entrata dell'imposta di consumo sul vino e dicono che se il bilancio non può essere fatto la colpa è del Parlamento e della Commissione.

PRESIDENTE. Questa può essere una loro opinione.

TEMPIA VALENTA. Ma si tratta di una opinione avallata dalla prefettura che sta respingendo tutti i bilanci che non vi si siano uniformati. Al comune di Biella, che è il più importante della nostra provincia, è stato imposto di porre in previsione le entrate derivanti dal disegno di legge n. 4361, come condizione per l'approvazione del bilancio.

PRESIDENTE. Onorevole Vespignani, insiste sull'emendamento dopo le dichiarazioni del sottosegretario Gioia?

VESPIGNANI. Il nostro emendamento riguarda due diversi aspetti del problema. Con l'articolo 2 si demandano al Ministero delle finanze due adempimenti: il primo riguarda

la formazione delle cosiddette declaratorie, che sono una cosa diversa dalla fissazione dei valori medi.

L'articolo 2 del disegno di legge dice infatti: « Le imposte di consumo sono applicate entro i limiti indicati dall'articolo 95 secondo le classificazioni, le qualificazioni ed i valori medi stabiliti dal Ministro delle finanze ».

Due sono quindi gli adempimenti: la fissazione delle classificazioni e delle qualificazioni e la fissazione dei valori medi sulla base delle classificazioni e delle qualificazioni precedentemente fissate.

Noi siamo convinti della necessità di raggiungere una uniformità per tutta la nazione riguardo a queste decisioni e, nell'emendamento, abbiamo distinta una prima funzione della fissazione delle classificazioni e qualificazioni da assolversi con decreto del Ministro delle finanze sentita una apposita commissione. E per questa funzione non vi è alcuna scadenza, onorevole Gioia, perché non vi è nessuna segnalazione dell'Istituto centrale di statistica da attendere e nessuna rilevazione da fare e la commissione, salvo per la prima applicazione, può lavorare in qualsiasi momento.

Nella seconda parte dell'emendamento abbiamo ritenuto di dover recepire integralmente il meccanismo della legge attuale che stabilisce che i valori sono fissati sulla base delle rilevazioni dei 12 mesi precedenti e non dei primi dieci mesi dell'anno perché purtroppo si verifica negli ultimi due mesi dell'anno una lievitazione generale dei prezzi al minuto e sottraendo alla rilevazione generale gli ultimi due mesi dell'anno si incide negativamente sull'analisi della media annuale dei prezzi.

Abbiamo demandato la fissazione al solo decreto del Ministro in quanto pensiamo che, dovendosi basare sulle rilevazioni dell'Istituto centrale di statistica, debba essere una funzione eminentemente tecnica, nella quale lo Istituto centrale di statistica ha indubbiamente la parte preminente.

Tornando alla prima funzione, non si può certo dire che si tratti solo di funzione di carattere tecnico. Si tratta anche in questo caso di politica tributaria che si attua classificando e qualificando in un determinato modo le singole merci. Se, ad esempio, si pongono gli orologi in un'unica aliquota se ne avvantaggiano quelli di maggior valore.

AZZARO. Ma vi è anche la qualificazione.

VESPIGNANI. Pertanto una discriminazione che determini una classificazione il più possibile omogenea è un elemento fondamentale della politica tributaria.

Noi chiediamo che le declaratorie, poiché non sono vincolate a scadenze, possano essere attuate da una commissione nella quale siano rappresentati anche i comuni, per dar loro la possibilità di esprimere un parere nel campo della strumentazione effettiva dell'applicazione del tributo. Dopo la riforma tributaria si potrà anche studiare un diverso sistema. Non togliamo però ai comuni ogni possibilità di manovra tributaria. La rappresentanza nell'ambito della commissione sarà minima, di soli tre sindaci, ma sarà tuttavia una esperienza ed un contributo che potranno dare i comuni attraverso una rappresentanza cui speriamo che l'associazione dei comuni possa fornire tutti gli elementi necessari. Sarà uno scambio di opinioni ed un confronto fra comuni e ministero che ha esperienza circa la applicazione dell'IGE che è lievemente diversa dall'imposta di consumo. Vi sono infatti declaratorie diverse perché diversa è la strumentazione dell'aliquota per i vari generi e pertanto una certa diversità anche nella fissazione delle declaratorie è necessaria per mantenere l'autonomia pratica di funzione dei due tributi.

Per questi motivi, comprendendo le ragioni tecniche esposte dal sottosegretario, mi limito però ad accettarle per la seconda parte dell'emendamento.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ho prospettato la richiesta di fare la esperienza per un anno e poi, eventualmente, modificare in modo congruo. Pertanto, se l'onorevole Vespignani insiste, lo prego di ritirare l'emendamento e consentirmi di studiare la questione prima che sia terminato l'esame del disegno di legge e vedere se una parte dell'emendamento possa essere accolta dal Governo. Se ora si votasse l'emendamento e fosse respinto tutto sarebbe pregiudicato.

VESPIGNANI. Possiamo accantonarlo.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ciò con l'impegno, da parte mia, di vedere se si può accogliere la prima parte.

PRESIDENTE. L'articolo 2 e il relativo emendamento sono per il momento accantonati.

Do lettura dell'articolo 3:

#### ART. 3.

Al primo comma dell'articolo 30 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti numeri:

« 8) gli apparecchi per la riproduzione della voce e dei suoni, le macchine da ripre-

sa, gli apparecchi per la riproduzione e la proiezione delle immagini, le pellicole cinematografiche, ad uso delle industrie cinematografiche e degli esercizi di pubblico spettacolo ».

« 9) i prodotti cosmetici e di profumeria acquistati da barbieri e parrucchieri artigiani direttamente dal fabbricante e da impiegarsi esclusivamente per l'esercizio della propria arte ».

« 10) Le pellicole e lastre fotografiche e le pellicole cinematografiche acquistate da fotografi artigiani direttamente dal fabbricante e da impiegarsi esclusivamente per l'esercizio della propria arte ».

Gli onorevoli Vespignani, Raffaelli, Soliano, Lenti e Minio hanno presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 3.

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

L'onorevole Laforgia ha presentato li seguente emendamento:

« Aggiungere, in fine, le parole: « nonché le pellicole o lastre fotografiche e le relative macchine usate dai fotografi per l'esercizio della loro attività artigiana ».

Lo dichiaro precluso dalla formulazione del nuovo testo del Comitato ristretto tranne le parole « e relative macchine usate dai fotografi », emendamento che pongo in votazione.

(Non sono approvati).

BIMA. Vorrei sapere se al punto 9) sono da includere anche le parrucchiere per signora, perché in quel caso l'esenzione si estenderebbe anche alle rivendite di profumi e cosmetici e si creerebbe una evasione.

VIZZINI, *Relatore*. Gli articoli in vendita sono esclusi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo del Comitato ristretto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

L'articolo 40 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Per la riscossione delle imposte di consumo sugli altri generi si osservano le disposizioni di cui agli articoli 32; nn. 2 e 3, 33, 34, 35 e 36.

L'obbligo della bolletta di accompagnamento previsto dall'ultimo comma del precedente articolo 35, ricorre per i seguenti generi:

acquaviti, liquori, alcool, aperitivi, zabajoni e simili, acque gassate, acque minerali da tavola naturali ed artificiali, bevande gassate, sciroppi, carni fresche, salate, insaccate o comunque preparate o conservate; pollame, conigli e cacciagione; pesce conservato; formaggi e latticini; lardo anche non salato e strutto bianco; burro e surrogati; olii alimentari; mobili non antichi di qualità fine e di qualità comune.

Nella bolletta di accompagnamento debbono essere indicate le qualità, al lordo e al netto delle merci e le qualificazioni, precisandone le eventuali caratteristiche e la denominazione tipica commerciale allo scopo di una esatta identificazione durante il trasporto e all'arrivo.

Non è soggetto agli obblighi di cui al secondo comma del presente articolo il trasporto:

a) delle quantità isolate sino a un litro per l'alcool, le bevande alcooliche e gli sciroppi; sino a 2 litri per le acque gassate, le bevande gassate, le acque minerali; sino a 500 grammi per gli estratti, le polveri, le essenze e le conserve per preparare bevande alcooliche e non alcooliche; sino a chilogrammi 5 per il pollame, i conigli, la cacciagione e il pesce conservato; sino a chilogrammi 3 per i formaggi, i latticini, il burro e i surrogati; sino a chilogrammi 5 per gli olii alimentari;

b) delle merci spedite a mezzo di pacchi postali;

c) delle merci portate a mano da viaggiatori entro i prescritti limiti di tolleranza;

d) delle merci scortate da bolletta di pagamento di imposta.

Per commerciante all'ingrosso di generi soggetti ad imposta di consumo si intende chi non vende abitualmente al diretto consumatore.

Ove i generi siano fabbricati da commercianti al minuto, questi è tenuto al pagamento dell'imposta.

È responsabile dell'imposta in solido con il debitore colui che pone materialmente in essere l'atto considerato dal presente testo unico e dal relativo regolamento come generatore dell'imposta stessa ».

all'articolo 4 sono stati presentati i seguenti emendamenti di iniziativa dei deputati:

Laforgia — *Al secondo comma, sopprimere le parole: acque gassate.*

Laforgia e De Leonardis — *Al secondo comma, dopo le parole:* olii alimentari, *aggiungere le seguenti:* escluso l'olio d'oliva.

Laforgia — *Al secondo comma, sopprimere le parole:* mobili non antichi di qualità fine e di qualità comune.

Laforgia — *Al secondo comma, subordinatamente, dopo le parole:* mobili non antichi di qualità fine e di qualità comune, *aggiungere le parole:* esclusi quelli venduti direttamente dall'artigiano al privato consumatore;

e di iniziativa del Governo:

*Alla lettera a), sopprimere le parole:* sino a 500 grammi per gli estratti, le polveri, le essenze e le conserve per preparare bevande alcoliche e non alcoliche.

VIZZINI, *Relatore.* Per quanto riguarda l'emendamento Laforgia relativo agli artigiani esso, a mio avviso, va riferito all'articolo 6.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Concordo con il relatore.

VESPIGNANI. A me pare, e vorrei che anche altri colleghi confortassero questa opinione, che dire che i mobili non sono soggetti a bolletta di accompagnamento quando sono venduti direttamente dall'artigianato al consumatore non significa nulla, perché se è venduto direttamente il mobile ha solo necessità di una bolletta dalla quale risulta assolta l'imposta.

Per quanto riguarda i mobili prodotti in serie, se l'industriale lo vende direttamente al consumatore, basta, anche in questo caso, la bolletta di pagamento dell'imposta di consumo.

VIZZINI, *Relatore.* Si deve emendare il primo comma dell'articolo 6 nel senso di estendere l'abbonamento obbligatorio agli artigiani produttori di mobili.

AZZARO. Un artigiano può vendere sia mobili che importa, sia mobili che costruisce, e praticamente si esentano questi ultimi dalla bolletta di accompagnamento e dall'imposta di consumo.

VESPIGNANI. Ritengo che la preoccupazione dell'onorevole Azzaro possa essere giustificata, perché anche gli artigiani possono fare i commercianti di mobili acquistandoli presso altre aziende. Ma a questo si può ovviare solo accettando la proposta del relatore, cioè fissando delle convenzioni di abbonamento per gli artigiani esclusivamente per quanto riguarda la loro produzione artigiana. Conservando pertanto la bolletta di accompagnamento per i mobili acquistati, anche quelli

che l'artigiano acquista presso altri ed entrano nella sua bottega già con la bolletta.

PRESIDENTE. Riprenderemo in esame lo emendamento in questione in sede di esame di articolo 6.

VIZZINI, *Relatore.* Per quanto riguarda l'emendamento presentato sulle bevande gassate, ritengo che l'abbonamento possa agevolare i grossi produttori di bevande come la Coca-Cola o simili, perché per essi sarà più facile ottenere un abbonamento per una cifra inferiore a quella che pagherebbero con le bollette di accompagnamento. Sono assolutamente contrario all'emendamento.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Sono anch'io contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.

Pongo in votazione l'emendamento Laforgia: « *Al secondo comma, sopprimere le parole:* acque gassate ».

(*Non è approvato*).

Dichiaro accantonato, in analogia a quanto deliberato per l'articolo 1 l'emendamento Laforgia-De Leonardis relativo all'olio d'oliva.

In assenza del proponente dichiaro decaduto l'emendamento Laforgia tendente a sopprimere al secondo comma le parole: « *mobili non antichi di qualità fine e di qualità comune* ».

L'emendamento relativo agli artigiani produttori è trasferito all'articolo 6.

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Governo:

« *Alla lettera a), sopprimere le parole:* sino a 500 grammi per gli estratti, le polveri, le essenze e le conserve per preparare bevande alcoliche e non alcoliche ».

(*È approvato*).

La votazione sull'articolo 4 nel suo complesso è accantonata.

Do lettura dell'articolo 5:

#### ART. 5.

Il terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 42 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono abrogati.

Gli onorevoli Vespignani, Lenti, Raffaelli e Minio propongono la soppressione dell'articolo 5.



VESPIGNANI. L'articolo 5 ed i successivi riguardano il sistema di abbonamento obbligatorio. Della questione ho già parlato ampiamente in sede di discussione generale e ritengo pertanto illustrate le ragioni per le quali noi siamo del parere di accogliere la proposta della Commissione II che ha sostenuto la necessità di conservare l'attuale sistema degli abbonamenti che prevede per un gruppo assai ristretto di prodotti l'abbonamento obbligatorio e per un altro gruppo di prodotti la facoltà ai comuni di scelta fra l'abbonamento facoltativo e quello obbligatorio.

Noi riteniamo che si possa ovviare alla necessità di allargare il sistema dell'abbonamento ad altri generi, per evitare le complicazioni che spesso si traducono in spese superiori alle entrate, ampliando la sfera di generi che possono essere assoggettati al sistema dell'abbonamento facoltativo.

Rispetteremmo in tal modo il parere dei comuni e della II Commissione e risolveremmo in senso positivo le preoccupazioni di quanti ritengono che sia necessario allargare ulteriormente la sfera di riscossione ad abbonamento.

Esaminando i successivi articoli entreremo nel merito del sistema che si propone.

VIZZINI, *Relatore*. Sono contrario allo emendamento perché noi dobbiamo uniformare il sistema di riscossione e se non si delimitano i settori in modo preciso avremo che per un certo tipo di merce un comune riscuote a tariffa ed un altro con il sistema dell'abbonamento, con effetti traslativi di natura diversa nelle varie parti del paese.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi sono dichiarato contrario all'emendamento anche in sede di Comitato ristretto e lo sono tuttora.

BIMA. Riconosco che è difficile attuare il sistema di riscossione a tariffa, specialmente nelle frazioni di comuni distanti dal capoluogo; almeno così mi è stato fatto presente dai tecnici. Ricordo inoltre l'articolo 166 del testo unico della finanza locale che stabilisce sia conservata la possibilità dell'abbonamento facoltativo quando l'esercizio disti più di un chilometro dal più prossimo agglomerato urbano.

RAFFAELLI. Parlo per dichiarazione di voto.

Desidero richiamare l'attenzione di tutti i colleghi dichiarando che voteremo a favore dell'emendamento Vespignani soppressivo dell'articolo 5 in vista del rilievo che codesto articolo ha nei riguardi di tutto il sistema della riscossione dell'imposta di consumo. An-

che la II Commissione non si è detta favorevole a scardinare l'articolo 42 del testo unico sulla finanza locale.

La questione in esame è stata dibattuta per anni e, se fossi un avvocato, direi che si tratta di una *vexata quaestio* perché il sistema dell'abbonamento facoltativo è un'alternativa nelle mani delle autorità locali ai fini di una politica economica. Se a Milano, ad esempio, vi è una determinata situazione si adotterà una forma di abbonamento, se in un altro comune ve n'è un'altra si adotterà una forma diversa.

L'abbonamento obbligatorio è stato chiesto già da diversi anni solo dai grandi produttori di beni soggetti all'imposta di consumo: Motta, Alemagna, Ferrero. Si ritengono « autorità » dello Stato italiano e non vogliono sottostare, dicono, alle divisioni amministrative se questo crea inciampo ai loro traffici e alle loro attività commerciali.

Con l'articolo 5 si accoglierebbero le richieste di questi grossi commercianti. Potrebbe, si dice, trattarsi di un provvedimento razionalizzatore; ma in questo caso occorre « razionalizzare » anche i comuni che hanno dovuto abdicare, come sapete, *ob torto collo*, alle loro funzioni. Da sette mesi a Marsala non si pagano più gli stipendi ed è sorto un comitato di solidarietà a favore dei dipendenti.

Perché volete scardinare il sistema di riscossione se una soluzione vi sarebbe e l'ha indicata anche la Commissione interni? L'abbonamento può essere lasciato alla facoltà dei comuni e non imposto con legge.

Potrei richiamarmi a principi costituzionali. Non potete con leggi ordinarie distruggere il potere ordinatorio dei comuni in materia impositiva.

A tutti i colleghi che si apprestano a votare vorrei fare presente che approvando lo articolo 5 indeboliremo la forza contrattuale dei comuni. Quello che la maggioranza ha dato ad intendere alla pubblica opinione, che cioè gravando di 100 miliardi il prelievo mediante tariffe su nuovi generi si danno 100 miliardi ai comuni, si tradurrà, con questo articolo, al risultato di dare ai comuni solo 20 o 25 miliardi. Ed allora si scoprirà che la legge non è stata fatta per dare denaro ai comuni, ma per favorire i grossi appaltatori delle imposte di consumo e i produttori che operano su scala nazionale.

Il giornale *24 ore* ha scritto che i 100 miliardi dei quali si è parlato sono solo un *fumus* perché il gettito ipotizzabile in concreto non sarà superiore a 25 miliardi. E al-

lora, onorevoli colleghi che dite di amare tanto le autonomie locali, respingiamo l'articolo 5!

Non dico d'altra parte più di quanto non dica la Commissione interni e l'associazione nazionale dei comuni, nella quale per numero e per presenza brilla una autorevole rappresentanza soprattutto di parte democristiana e socialista, mentre la rappresentanza della nostra parte è senza dubbio una minoranza.

Non ho fatto altro che richiamare posizioni che sostente e vi chiedo di votare almeno in conseguenza.

VIZZINI, *Relatore*. Sono contrario allo emendamento per ragioni di politica generale.

PRESIDENTE. A fronte dell'emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 5.

(È approvato).

Sospendiamo ora la seduta per dar luogo alla riunione, a Commissioni riunite, con la IX Commissione.

(La seduta, sospesa alle ore 11, è ripresa alle 17,30).

PRESIDENTE. Proseguiamo l'esame del disegno di legge n. 4361. Do lettura dell'articolo 6:

#### ART. 6.

L'articolo 44 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« La riscossione delle imposte di consumo sui generi il cui trasporto non è soggetto alla bolletta di accompagnamento è effettuata mediante abbonamento obbligatorio di carattere generale in tutti i comuni della Repubblica.

Il canone di abbonamento, che deve risultare da apposita convenzione da stipularsi con le formalità prescritte dal regolamento, è ragguagliato alle quantità e qualità delle merci imponibili introdotte nell'esercizio di vendita nel periodo di tempo al quale si riferisce l'abbonamento stesso ed è corrisposto a rate bimestrali anticipate.

Ai fini della determinazione del canone, il contribuente, entro 20 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, deve presentare apposita dichiarazione analitica per generi e quantità, in base alla quale l'Ufficio liquida l'imposta in via provvisoria per il primo anno di applicazione.

Per la liquidazione definitiva del canone il contribuente deve presentare entro il mese di gennaio di ciascun anno una seconda dichiarazione analitica di tutti i generi, distinti per quantità e qualità, introdotti nel proprio esercizio nell'anno precedente.

L'ammontare dell'imposta liquidata in base alla seconda dichiarazione, che può essere rettificata sia dall'Ufficio, sia dalle Commissioni ai sensi dei commi successivi, viene assunto come canone provvisorio per l'anno successivo.

Le dichiarazioni presentate dai contribuenti sono soggette a controllo e a rettifica da parte dell'Ufficio, il quale, a tal fine, può prendere visione di tutti i documenti relativi ai generi formanti oggetto dell'abbonamento, la cui tenuta è obbligatoria ai sensi delle vigenti disposizioni in materia tributaria e commerciale.

Per le controversie in materia di abbonamento si applicano le disposizioni previste dagli articoli 278 e seguenti del presente testo unico, fermo restando l'obbligo, anche per le Commissioni, di effettuare la determinazione del canone con riferimento analitico ai generi e alle quantità oggetto della tassazione.

Nel corso della procedura contenziosa per la determinazione del canone i contribuenti debbono pagare, alle scadenze prescritte, le rate commisurate ai due terzi del canone annuo richiesto dall'Ufficio, fermo restando il diritto alla restituzione, a controversia definita, delle eventuali eccedenze versate.

Nel caso di riscontrate differenze tra i generi denunziati e quelli accertati dall'Ufficio il contribuente è tenuto al pagamento del canone suppletivo. Qualora i quantitativi accertati in via definitiva superino del 20 per cento quelli dichiarati, il contribuente incorre nelle sanzioni previste dagli articoli 55 e seguenti ».

Gli onorevoli Lenti, Soliano, Raffaelli, Vespignani, Minio, Astolfi Maruzza propongono, al secondo comma, dopo le parole: « nell'esercizio di vendita », di aggiungere le parole: « dedotte le merci riesportate ».

L'onorevole Laforgia propone, al quarto comma, di sostituire le parole: « introdotte nel proprio esercizio nell'anno precedente », con le parole: « effettivamente vendute nell'anno precedente ».

VIZZINI, *Relatore*. Mi pare che non ci siano problemi sul primo comma. Suggerirei, fra il primo e il secondo comma, questo emendamento aggiuntivo: « L'abbonamento obbligatorio è altresì esteso agli artigiani pro-

duttori di mobili non antichi di qualità fine e di qualità comune ».

Questo in accordo con ciò che abbiamo discusso questa mattina sull'argomento, quando parlavamo dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Poiché sulla proposta testé citata dal relatore c'è già un assenso di massima della Commissione do lettura dell'emendamento proposto dall'onorevole Laforgia e dal relatore.

« Dopo il primo comma dell'articolo 6 aggiungere il seguente:

« L'abbonamento è obbligatorio anche per gli artigiani produttori di mobili non antichi, di qualità fine e di qualità comune, di fabbricazione diretta ».

AZZARO. L'articolo della legge divide il sistema di riscossione in due parti contrariamente a quello che avveniva nel vecchio testo sulla finanza locale. Infatti nella prima parte si parla della bolletta di accompagnamento, cioè della riscossione a tariffa; nell'altra parte, invece, dell'abbonamento obbligatorio. Quindi non si parla più dell'abbonamento facoltativo ma soltanto di queste due categorie. Nella riscossione a tariffa, sono elencati i generi; fra questi generi non ci sono i mobili. A questo punto noi stiamo espungendo dalla classificazione a tariffa i soggetti che godono di questo particolare privilegio. Va bene, posso essere d'accordo per questo sistema, anche se creerà un po' di confusione.

VIZZINI, *Relatore*. Quindi l'abbonamento è obbligatorio anche per gli artigiani, esclusi i mobili cioè non fabbricati dagli stessi,

SERVELLO. Io non sono un tecnico, vorrei però avere una spiegazione, e cioè: qual è la ragione per cui noi specifichiamo che si tratta di mobili fini, e di mobili comuni. Se escludessimo solo quelli antichi, è chiaro che rimane tutta la gamma dei mobili fini e di produzione comune. Quindi non capisco perché abbiamo fatto questa determinazione che può creare poi chissà quale casistica. Noi quindi diciamo: i mobili di produzione diretta degli artigiani esclusi quelli antichi, sono soggetti all'abbonamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Laforgia testé letto.

(È approvato).

VESPIGNANI. La questione fondamentale della quale io pregherei tutta la Commissione di rendersi conto è che noi poniamo tutte le categorie commerciali — con questo sistema — in una situazione totalmente di-

versa, rovesciata rispetto a quella vigente. Io ho l'impressione che questo articolo possa essere anche impugnato per legittimità costituzionale. In effetti non si può applicare un tributo in modo tale che lo stesso tributo sia ripetutamente pagato per la stessa merce. Ora, con il sistema dell'abbonamento obbligatorio noi applichiamo e facciamo pagare l'imposta e sullo introdotto e sull'esercizio di vendita. Questo infatti dice la legge al terzo comma dell'articolo 6: « Il canone di abbonamento che deve risultare... è ragguagliato alla quantità e qualità di merci introdotte nell'esercizio di vendita nel periodo di tempo al quale si riferisce l'abbonamento stesso ».

AZZARO. Quando si dice « ragguagliato » l'assicuro, onorevole collega, che lo spirito della legge è proprio questo. L'abbonamento obbligatorio è stabilito attraverso una contrattazione tra l'ufficio e il commerciante, in base cioè ai valori stabiliti dalla introduzione della merce. Ma il fatto che la merce sia stata introdotta non significa che sia stata anche consumata. Cioè, nel momento della contrattazione, l'ufficio che deve stabilire il valore dell'abbonamento, deve tener presente qual è il giro d'affari complessivo del commerciante. Perché se è per abbonamento, il commerciante potrà dimostrare che per tutto l'introdotta, una parte è in giacenza ed una parte è venduta, e quindi il valore sarà stabilito sul venduto. Evidentemente c'è tutto un capovolgimento della situazione. Nessuno accetta che venga pagata l'imposta sull'introdotta, perché l'imposta di consumo è tale in quanto si paga l'importo su quanto consumato. Il modo per stabilire poi, per l'anno successivo, il canone di abbonamento, indica proprio che questo è un sistema per fare notare all'ufficio qual è la quantità di merce introdotta, per poi colpire il consumato, non l'introdotta. C'è questo equivoco che bisogna chiarire.

VESPIGNANI. Le argomentazioni dell'onorevole collega Azzaro possono essere, diciamo così, delle espressioni di buona volontà, ma fino a prova contraria le leggi si applicano per quello che recano scritto, e non per quella che è la buona volontà espressa in una fase particolare dell'interpretazione. Ora, da questo e da tutti gli altri punti che si riferiscono al modo di accertamento dell'effettiva quantità introdotta, si evince chiaramente che la merce soggetta ad imposta è quella che viene introdotta nell'esercizio. Tant'è vero che in sede di rettifica definitiva del canone, si debbono assumere come strumenti di prova i documenti che comprovano la effettiva introduzione della merce. E

questo è tanto vero che gli agenti hanno il potere di controllare tutti i documenti che riguardano la introduzione delle merci (vedi le fatture). Quindi se è come dice il collega onorevole Azzaro, bisogna che ciò sia detto chiaramente nella legge; e l'unico modo per dirlo chiaramente è dettare che l'imposta si applica al venduto, e che dall'introdotta si deducono le merci esportate dall'esercizio di vendita e non vendute.

Le merci possono essere esportate per due ragioni: o per una necessità derivante dal formarsi di giacenze che non possono essere vendute nell'esercizio medesimo, o perché lo esercizio medesimo pratica, com'è facile che capiti, la vendita al minuto o al dettaglio, e al semingrosso. La parte relativa al semingrosso viene riesportata ed un'altra — come ad esempio succede per le ditte di abbigliamento — viene considerata invenduta e quindi riesportata ugualmente.

L'ultima questione che rimane da risolvere è di sapere come si procederà all'applicazione dell'imposta di abbonamento con questo sistema, per esempio, per i venditori ambulanti. Non si potrà infatti applicare l'imposta sulla base dell'introdotta perché si sa benissimo che il venditore ambulante va in un determinato luogo per tentare la vendita di un determinato prodotto, ed esporta quindi al di là dei confini del comune la stessa quantità di merci che in quel momento non ha venduto. È chiaro quindi che il criterio dell'applicazione dell'imposta non all'introdotta, ma all'effettivo venduto, deve essere accettato.

VIZZINI, *Relatore*. L'imposta di consumo è notorio che deve colpire e colpisce i consumi effettivi, non colpisce cioè l'area del venditore che vende e che riesporta. Quindi hanno ragione in parte sia l'onorevole Vespignani che l'onorevole Laforgia, che pongono i due termini. Laforgia ha presentato un emendamento che dice: «al quarto comma sostituire le parole: "introdotti nel proprio esercizio nell'anno precedente"», con le parole: «effettivamente venduti nell'anno precedente».

Perché quello che non è venduto non può essere compreso nell'imposta. Effettivamente se il venduto incide per il 50 per cento si ha il doppio dell'imposta.

AZZARO. Quindi, se avesse ragione l'onorevole Vespignani, noi sull'introdotta, faremmo pagare al commerciante non soltanto quello che consuma. L'onorevole Vespignani intende escludere le merci riimportate in sede di ragguaglio mentre l'emendamento presen-

tato dall'onorevole Laforgia copre tutto il rischio al momento della definizione.

VIZZINI, *Relatore*. Sono due problemi diversi. Una cosa è la giacenza che viene dedotta nell'abbonamento successivo: il riesportato in effetti sarà venduto ancora, e sarà gravato ancora di un'altra imposta. E se il commerciante l'ha venduto la terza volta, si vede una tassa applicata tre volte; laddove lo spirito dell'imposta di consumo non è questa.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Onorevole Relatore, io vorrei che ella chiarisse che cosa succede con l'imposta a tariffa.

VIZZINI, *Relatore*. Con l'imposta a tariffa io posso anche importare la merce senza pagare. Il problema del venduto è un problema separato: si tratta di due problemi di diversa natura. Perciò, sul riesportato non c'è dubbio: se io introduco nell'esercizio questa merce e poi la porto nell'esercizio di un altro comune vicino, il consumatore pagherà due volte l'imposta di consumo.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. E sul piano pratico come si svolgerebbe l'operazione?

VIZZINI, *Relatore*. In effetti il problema è già stato superato nella pratica di venti anni. C'è cioè un certo metodo induttivo.

SCRICCIOLO. Io credo che l'emendamento del collega Vespignani possa essere accolto perché non cambia la sostanza.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Però, una volta che sia stato fatto un abbonamento obbligatorio, io chiederei come si possa escludere la merce che, come sostengono gli onorevoli colleghi, è stata riesportata.

VESPIGNANI. Se noi presupponiamo che la documentazione di introduzione della merce deve essere prodotta da chi introduce, per potere dimostrare la giustificata sua denuncia di introduzione dobbiamo evidentemente applicare lo stesso criterio per la merce riesportata. Se un commerciante porta la sua merce in un comune vicino ad un altro negoziante per fargliela vendere nel suo negozio, è evidente che questo commerciante non avrà nessun diritto di vedere riconosciuta questa esportazione di merce. Mentre se un commerciante cede questa merce regolarmente con un documento di vendita, allora avrà tutte le giustificazioni. Il grossista non è tenuto forse a fare una fattura?

Le esportazioni devono essere documentate nello stesso modo delle introduzioni.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Si potrebbe allora dire: «tenuto conto

delle merci che risultassero riesportate ». (*Commenti*).

LENTI. Poiché ogni esportazione è accompagnata da documenti, da fatture, il fatto dell'esportazione è qualificato. Dire « tenuto conto » è assai diverso. (*Commenti — Dissensi*).

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La formula da me suggerita mi sembra possa essere accettata, nello spirito del comma che si vuole modificare, nel quale si parla di ragguagliare i canoni.

In base al chiarimento del collega Vespignani — che, cioè, chi esporta deve avere le relative fatture — si potrebbe dire, appunto, « tenuto conto delle merci che risultassero riesportate ».

RAFFAELLI. Signor Presidente, vorrei fornire un chiarimento in merito a questo comma a mio parere mal formulato ed anche — lo dico senza punta di polemica — sibillino, direi quasi fiscalmente sibillino.

La tecnica dell'abbonamento obbligatorio è quella di stabilire una cifra convenzionale per l'imposta gravante sul volume delle vendite. Su questo non v'è alcun dubbio. Cioè, io calcolo il presunto volume delle vendite e, invece di pagare voce per voce, acquisto per acquisto, pago una determinata cifra, una sola volta. Questo abbonamento si rende poi obbligatorio, cosicché il soggetto destinatario dell'imposta non ha altra strada da seguire.

Allora, l'errore tecnico, dal punto di vista tributario, è questo: quando si dice il canone di abbonamento è ragguagliato alle quantità e qualità delle merci, si dovrebbe aggiungere « vendute nel periodo di un anno ».

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ma questa specificazione viene fatta nel comma successivo.

RAFFAELLI. Si parla invece di merci imponibili introdotte nell'esercizio. Ma se usiamo questo termine, « introdotte », noi mettiamo in moto un certo meccanismo, perché soggetto ad imposta è solo il venduto, e non l'introdotta. Quindi, se come elemento di partenza prendo l'introdotta, dovrò necessariamente dedurre da questo non solo le merci riesportate, come faceva notare il collega Vespignani, ma anche le giacenze a fine periodo.

In questo modo si crea una confusione enorme.

Ed io non esito a dire che questa tecnica dei termini zoppi, se non è stata suggerita dagli appaltatori, discende però dalla loro filosofia.

Ella dice, onorevole Gioia, che il problema delle giacenze è specificato nel comma successivo; ma io non lo vedo con chiarezza.

Quindi, ripeto, se si adopera il termine « introdotto » occorre poi considerare tutte le merci che, per quanto introdotte, non sono state oggetto di vendita. Questo deve essere detto con molta semplicità. Questo è un calcolo che saprebbe fare anche uno scolaro delle elementari.

Si tratta di una legge fiscale, che sapete bene a quanti arbitri si presta: allora, per chiarezza, dobbiamo fare una operazione aritmetica; introdotto, meno riesportato, meno giacenze. Oppure, più semplicemente, ci si potrebbe rifare al venduto, con l'onere per l'esattore di stabilire quello che è stato venduto.

Io sostengo, che il venditore ha il diritto, dal punto di vista giuridico, di pagare l'imposta soltanto sul venduto. Se vogliamo stabilire la quantità del venduto, facciamolo; altrimenti lasciamola indeterminata, e se ne occuperanno le parti in causa.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Se si vuole lasciare così com'è l'emendamento, a mio avviso dev'essere spostato dal secondo al terzo comma, che tratta della denuncia analitica definitiva. Solo in quella sede, dopo un anno, cioè, si potrà sapere quali sono le merci che sono state riesportate; altrimenti ci si dovrebbe basare su quello che il venditore immagina che potrà riesportare, in sede di dichiarazione preventiva. Bisognerà precisare, ad ogni modo, che la riesportazione dev'essere dimostrata.

Per quanto riguarda il secondo quesito, posto dall'onorevole Raffaelli, devo dire che esiste in proposito una estrema difficoltà. Il congegno previsto dalla legge è piuttosto semplice: le merci sono introdotte durante l'anno; il venditore fa innanzi tutto una dichiarazione preventiva; poi, entro il gennaio dell'anno successivo, fa quella consuntiva. Poniamo il caso che vi sia una differenza del 10 per cento tra l'introdotta ed il venduto; il commerciante pagherà l'imposta anche sul 10 per cento che non ha venduto, però non la pagherà l'anno successivo, perché la dichiarazione provvisoria che farà allora (e che equivale a quella definitiva per l'anno trascorso) ne terrà conto.

Mi domando, quindi, se valga la pena di modificare il testo, introducendo il concetto delle giacenze. Vi è, tra l'altro, anche la difficoltà che spesso per le vendite non esiste fattura, per cui a fine d'anno è difficile dimostrare quanto si è venduto, mentre questo è

assai facile per l'introdotta, perché esistono i documenti relativi all'arrivo delle merci.

In conclusione, mi dichiaro favorevole all'accoglimento dell'emendamento Vespignani, purché spostato al quarto comma, chiarendo che si deve trattare di dedurre le merci che risultassero riesportate.

Per quanto riguarda, invece, la sostituzione parola « introdotte » con la parola « vendute », ho già espresso quali sono le preoccupazioni che hanno indotto il Ministero a preferire questa formulazione. L'altro sistema, che è stato suggerito, è molto più complicato, perché esige tutta una serie di controlli, che darebbero ai commercianti molto più fastidio di quanto non dia loro l'anticipare di qualche mese il pagamento dell'imposta comunale di consumo sulla differenza tra introdotto e non venduto nell'anno precedente.

SOLIANO. Io devo dichiarare di non essere d'accordo con il Sottosegretario, per questa semplice ragione: l'articolo ha una sua logica: ha un primo comma, che dice cosa è soggetto ad abbonamento; ha un secondo comma, che spiega come si procede ad applicare quell'abbonamento.

Ora, comprendo quanto il sottosegretario dice a proposito dell'opportunità di introdurre l'emendamento al quarto comma; ma, a mio parere, questa specificazione dev'essere fatta anche nel secondo comma.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ma come fa il commerciante a prevedere quello che dovrà riesportare?

SOLIANO. Questo è un altro problema, che viene risolto in altra sede. Però è necessario fare questa specificazione nel secondo comma che stabilisce come si fa a determinare i generi sottoposti ad abbonamento. In caso contrario, creeremmo un contrasto tra il momento della liquidazione ed il momento dell'accertamento.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Vi ricordo che noi siamo qui per fare anche gli interessi dei Comuni. Se il contribuente può dichiarare allo stesso tempo che ritiene di introdurre 100 e di riesportare 70, è chiaro che pagherà soltanto sul 30 per cento.

Per questo motivo io dico: che il contribuente dichiara pure liberamente cosa ritiene di introdurre durante l'esercizio in corso; in sede analitica poi preciserà: « Ho sbagliato, perché anziché 100 ho introdotto 200; però poi ho riesportato 50 »; egli pagherà allora su 150.

SOLIANO. Questo è però in contrasto con il secondo comma dell'articolo, che è quello che stabilisce i criteri fondamentali per la determinazione dell'imposta.

È qui che va corretto l'errore. Nessuno si sognerebbe, in materia di imposta sull'entrata, di calcolare l'imposta sul prodotto; ma ci si basa invece sul venduto. Nessuno si sognerebbe di calcolare l'imposta di fabbricazione in un momento diverso dalla fabbricazione. Qui siamo in materia di imposte di consumo, ed allora non possiamo rifarci, per calcolare, al momento introduttivo, che non è quello del consumo.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Onorevole Soliano, siamo tutte persone esperte di questi problemi. Se approviamo una norma di questo genere, tutti i contribuenti, senza dubbio, faranno delle dichiarazioni su quello che ritengono di introdurre di molto inferiori alla loro legittima aspettativa di commercianti, perché rimanderanno, com'è ovvio, il saldo dell'imposta al mese di gennaio.

Se a questo aggiungiamo la facoltà di dichiarare, in via presuntiva, il volume delle merci che riesporteranno è chiaro che i comuni riscuoteranno ben poco.

La mia proposta concreta, quindi, è che in sede di definitiva liquidazione il commerciante dichiarerà quanto ha effettivamente introdotto, ed avrà diritto ad ottenere che da questo venga dedotto quanto risulterà effettivamente riesportato.

SOLIANO. Sono d'accordo; ma questo va detto anche nel secondo comma.

SILVESTRI. Io credo che si debba rian dare alle origini dell'istituto dell'abbonamento che, a mio avviso, pone l'imposizione su basi assai incerte.

L'abbonamento è un espediente per calcolare in maniera forfettaria la quantità delle merci vendute. A questo sistema sono ricorsi volentieri comuni ed appaltatori, perché questo era il modo più facile per evitare contestazioni. Addirittura, molte volte, il canone di abbonamento viene contrattato per categorie, e l'ufficio fiscale compie un accertamento per via indiretta, chiedendo ai contribuenti le fatture che comprovano l'acquisto.

Anche questo, dunque, è un sistema, ma non il più esatto, perché ci sono anche quei commercianti che introducono merci senza fattura. Il modo giusto sarebbe imporre a ciascuno un libro di carico e di scarico, cosa assai più complicata della semplice bolletta di accompagnamento delle merci.

Non riusciremo mai, dunque, a raggiungere il sistema perfetto. Sono d'accordo, però, che bisogna stabilire che gli uffici devono tassare il venduto; e il metodo impiegato a questo fine è un metodo contabile, aritmetico,

ragionieristico, chiamatelo come volete: introdotto, meno giacenze, meno riesportato. Come arrivarci?

Il Sottosegretario ha suggerito un modo, che voi dite incerto; incerto, però, è anche l'altro che è stato proposto. Come regolarsi, infatti, per le merci per le quali non esiste fattura?

Se lasciamo la formulazione attuale del testo, certamente gli uffici tasseranno le merci introdotte. In tal modo, nel primo anno risulteranno tassate anche le giacenze, ma nei successivi si giungerà a tassare il solo venduto.

Io sono quindi favorevole a che si mantenga la formulazione che si basa sull'introdotta, purché sia possibile tener conto delle merci non vendute.

BASSI. Signor Presidente, a mio parere i commi 2, 3 e 4 devono essere esaminati congiuntamente, perché si integrano a vicenda, senza dubbio. Anzi, volendo disporre la materia in ordine cronologico, il terzo comma dovrebbe diventare il primo, perché riguarda il calcolo provvisorio in sede di prima applicazione di questa legge. Viene poi il secondo, che stabilisce come si determina il canone annuale. Infine viene il quarto, che parla della liquidazione definitiva.

Certo, sarebbe auspicabile che si potesse sostituire alla parola « introdotte » la parola « vendute », nel secondo comma.

Ma io domando ai colleghi come sia possibile determinare quanta merce vende in un anno l'esercizio al consumo. Introduremmo una norma che è impossibile rispettare.

Il collega Raffaelli diceva, poc'anzi, che il venduto risulta dalla differenza tra introdotto e giacenza; egli dimentica però un dato essenziale, che è la giacenza dell'inizio dell'anno. Per cui, possiamo presumere che veramente quello che introduce annualmente lo esercizio che vende al consumo, equivale a quello che esso vende. Ogni esercizio infatti, suole avere una giacenza media, che cerca di mantenere immutata.

Mentre per l'introdotta si può fare un accertamento, perché l'esercizio commerciale compra o dall'industria o dal grossista, altrettanto non può farsi per il venduto. Il cal-

colo necessario all'imposizione, dunque, viene fatto basandosi sull'unico dato abbastanza certo che possiamo avere, e cioè l'introdotta.

Se si accetta per il quarto comma l'emendamento Laforgia, non c'è dubbio che allora il secondo comma deve rimanere così com'è.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poiché avrà luogo in Aula tra poco una votazione a scrutinio segreto, dobbiamo sospendere la discussione che è rinviata a martedì prossimo alle ore 17,30.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul testo unificato dei provvedimenti esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione segreta sul testo unificato:

« Integrazione del fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e Gorizia di cui alla legge 11 ottobre 1955, n. 908 » (4812-4460):

Presenti e votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	27
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Astolfi Maruzza, Azzaro, Bima, Botta, Bigi, Castellucci, De Ponti, La Penne, Lenti, Longoni, Loreti, Bernetic Maria, Napolitano Francesco, Borsari, Patrini, Raffaelli, Bologna, Salvi, Scricciolo, Silvestri, Soliano, Tambroni, Usvardi, Vespignani, Vicentini, Villani, Vizzini.

**La seduta termina alle 19,30.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. ANTONIO MACCANICO

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO